

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 16/04/2019 presso la sede comunale, si sono incontrati:

Comune di Acqui Terme in persona del legale rappresentante Sig. ...LUCCHINI... LORENZO.....

RSU nelle persone dei Sig.ri GAVAZZA...SHEILA, VACCA...FABRIZIA, DAMIA...GIOMMOLO, ROBERTO...LAZZERI
FOSSA RAFFAELLA

per esaminare la questione attinente all'installazione di un impianto di videosorveglianza da parte dell'Amministrazione comunale.

Premesso che l'amministrazione comunale ha dichiarato ai rappresentanti sindacali dei lavoratori la propria intenzione di installare un impianto di videosorveglianza, al fine di tutela del patrimonio dell'Ente in quanto nella sede del palazzo comunale, al piano primo corridoio d'ingresso, sono affisse alle pareti una serie di opere pittoriche donate da vari artisti al Comune di Acqui Terme facenti parte della cosiddetta "Collezione Palazzo Levi" autorizzata con delibera di G.C. 217 del 26/11/2015.

Considerato il valore delle opere suddette e il luogo di esposizione, al quale possono accedere persone esterne che si recano presso gli uffici ubicati nel palazzo comunale, l'amministrazione ritiene necessaria l'installazione di un impianto di videosorveglianza come misura di prevenzione di eventuali furti e/o danneggiamenti delle opere esposte.

Considerato che le telecamere, oltre a riprendere persone esterne all'amministrazione, inquadrano anche i dipendenti del Comune che transitano in tale area pertanto occorre procedere ad un accordo sindacale con le rappresentanze unitarie aziendali come previsto dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) ed in particolare dall'art. 4 riportato di seguito (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, l'impianto è costituito da due telecamere a visuale incrociata così distinte:

HikvisionBullet 3 Mpx di tipo fisso ubicata nel corridoio comunale al primo piano, lato sala Consiglio

HikvisionBullet 3 Mpx di tipo fisso ubicata nel corridoio comunale al primo piano, lato ingresso scala

L'impianto non è dotato di captazione audio e non esiste alcuna videoanalisi.

Tutto ciò premesso, le parti si sono oggi incontrate, secondo quanto previsto dall'art. 4, della legge n. 300/1970, per definire le modalità attraverso le quali verrà effettuata l'installazione del sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle garanzie per i diritti dei lavoratori.

Dopo ampia e approfondita discussione, le parti hanno convenuto quanto segue:

1. Le parti convengono che l'attività di videosorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;

2. Convengono altresì che, per il controllo a distanza dei lavoratori, rimangano validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
3. L'amministrazione dichiara di rispettare quanto stabilito dal Garante per la privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro e dichiara, altresì, la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la privacy;
4. Le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori;
5. Le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;
6. L'amministrazione si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970);
7. L'amministrazione dichiara di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e al punto 1);
8. Le parti convengono che la raccolta dei dati sarà effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
9. L'amministrazione provvederà ad informare i dipendenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679GDPR;
10. L'impianto di videosorveglianza, è realizzato secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione, che verrà rilasciata dalla impresa installatrice abilitata all'esercizio di tale attività;
11. Il trattamento dei dati relativi l'impianto di videosorveglianza sarà consentito soltanto al personale espressamente designato ed autorizzato, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;
12. L'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di videosorveglianza indicato nell'allegato al presente accordo, verrà preventivamente comunicato alle RSU, alle quali saranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche, al fine di modificare il presente accordo;
13. I dati raccolti potranno essere conservati fino a 72 ore dalla data di registrazione, trascorsi i quali verranno automaticamente cancellati.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte dell'Amministrazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e dalla disciplina di cui al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, poste a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente.

L.C.S.

Per il [Comune di Acqui Terme]

Per la [RSU]

Allegati:

- Testo dell'informativa al personale dipendente ai sensi dell'art. 13 GDPR2016/679.
- Fac simile cartello videosorveglianza

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito il "GDPR")

Con la presente informativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del GDPR, desideriamo informarla in ordine al trattamento dei Suoi dati personali acquisiti e trattati tramite l'impianto di videosorveglianza operativo presso la sede municipale Palazzo Levi, 1° piano piazza Levi 12, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Titolare e DPO

Il "titolare del trattamento", ai sensi dell'Art. 4, comma 1, n. 7 del GDPR, è il Comune di Acqui Terme (di seguito, anche, il "Titolare" o "Ente"), P.I. e cod. fiscale 00430560060 con sede in Acqui Terme piazza Levi n.12

Il "responsabile della protezione dei dati" (di seguito il "DPO"), ai sensi del Capo IV, Sezione 4, del GDPR, è raggiungibile alla casella di posta elettronica: comune.acquiterme@gdpr.nelcomune.it

Categorie di dati trattati

Per le finalità descritte al successivo paragrafo, il Titolare del trattamento ha installato un impianto di videosorveglianza presso la sede municipale, tramite il quale, il Titolare tratta i Suoi dati personali, costituiti dalle immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza.

Finalità del trattamento e basi giuridiche

I dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: tutela del patrimonio dell'Ente.

Il trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970) è stato autorizzato previo Accordo Sindacale con le Organizzazioni Sindacali in data 16/04/2019. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del titolare.

Tipologie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati, saranno trattati esclusivamente i dati personali provenienti dal sistema di videosorveglianza, ossia le immagini provenienti dal predetto circuito.

Si precisa che il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente strumentale all'accesso ai locali interessati. In relazione a quanto previsto dal Provvedimento dell'Autorità Garante in tema di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 per il perseguimento delle finalità di tutela del patrimonio dell'Ente e di tutela e sicurezza delle persone non è necessario il consenso dei soggetti interessati.

Modalità del trattamento e conservazione dei dati

L'impianto di videosorveglianza sito nella sede municipale Palazzo Levi 1° piano è dotato di:

n.2 telecamere ad orientamento fisso con accesso alla registrazione protetta da password.

Il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza sarà consentito soltanto al personale espressamente designato ed autorizzato, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione per la necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa.

Le aree videosorvegliate sono segnalate con apposito cartello.

Per quanto concerne i tempi di conservazione, i dati sono conservati per la durata massima di 72 ore salvo il caso di speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Al termine del periodo di conservazione le immagini vengono automaticamente cancellate tramite sovrascrittura.

Si garantisce inoltre l'applicazione delle misure di sicurezza e del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in tema di videosorveglianza del 9 aprile 2010.

Diffusione e categorie di destinatari dei dati

I dati raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza non saranno diffusi.

Le immagini possono essere fornite a forze di Polizia e/o Autorità giudiziaria, in caso di richiesta.

I dati saranno conservati in Italia.

L'elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del titolare.

Diritti dell'interessato Capo III del GDPR

In presenza delle condizioni previste dal GDPR, Lei può esercitare nei confronti del Titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR e, con precisione, il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione ("diritto all'oblio"), di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, potrà inviare apposita richiesta all'indirizzo email sindaco@comuneacqui.com

Inoltre, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che La riguarda non sia conforme al Reg. UE 2016/679, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo, con sede in Piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma, seguendo le procedure e le indicazioni disponibili nel sito web www.garanteprivacy.it.

Icona simile cartello videosorveglianza



La registrazione è effettuata dal Comune di Acqui Terme per fini di tutela del patrimonio. In relazione al trattamento dei dati personali, sono in essere tutti i diritti contenuti nell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)